



A multibrand company

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDI-
NARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN PRIMA CONVOCAZIONE,
PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 E OCCORRENDO, IN SECONDA CONVO-
CAZIONE, PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2025**

ai sensi dell'articolo 125-ter TUF

Consiglio di Amministrazione

Angelo Mastrolia

Giuseppe Mastrolia

Stefano Cometto

Benedetta Mastrolia

Valentina Montanari

Maria Cristina Zoppo

Eric Sandrin

Collegio Sindacale

Massimo Carlomagno

Ester Sammartino

Antonio Mucci

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (di seguito la “Società”) illustra di seguito l’ordine del giorno previsto per l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti, convocata – mediante avviso integrale pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.newlat.it, nella Sezione “*Corporate Governance* – Assemblea Azionisti” in data 18 marzo 2025, nonché per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 18 marzo 2025 – dinanzi al notaio Ciro de Vivo di Milano, con studio in Milano, Via Sant’Andrea n. 19, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stessi luogo e ora:

Parte Straordinaria

- 1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:**
 - 1.1 Modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.;**
 - 1.2 Introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.**
- 2. Modifiche dello statuto e precisamente adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall’assemblea in sede ordinaria.**

Parte Ordinaria

- 1. Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):**
 - 3.1 Voto vincolante sulla Sez. I;**
 - 3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del compenso:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 4.5 Determinazione del compenso.**

5. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazioni dei relativi emolumenti:**
 - 5.1 **Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;**
 - 5.2 **Determinazione degli emolumenti.**
6. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.**

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di cui ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 125-ter TUF.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:

1.1 Modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Newlat Food S.p.A. (la “Società”), per l’esame e l’approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale funzionali alla modifica della denominazione sociale.

a. Motivazione delle modifiche statutarie proposte

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone la variazione della denominazione sociale da “Newlat Food S.p.A.” a “NewPrinces S.p.A.” con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.

Si rammenta che in data 30 luglio 2024, la Società ha acquisito l’intero capitale sociale di Princes Limited, storico gruppo alimentare con sede nel Regno Unito, che ha permesso al Gruppo Newlat di raddoppiare l’offerta di categorie di prodotti verso i propri clienti, diventando una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie a un *know-how* industriale sempre più esclusivo e a una capacità produttiva, grazie ai suoi 31 stabilimenti, unica nel suo genere.

Con l’acquisizione di Princes Limited, la Società, da piccola impresa familiare, è divenuta una multinazionale dinamica, rappresentando per l’intero Gruppo una pietra miliare significativa, una tappa fondamentale nel percorso di crescita, atteso che ha portato con sé un valore ineguagliabile grazie al suo ricco patrimonio, ai marchi iconici e al costante impegno per la qualità.

Alla luce di quanto sopra, si propone agli Azionisti di modificare la denominazione sociale da “*Newlat Food S.p.A.*” in “*NewPrinces S.p.A.*”.

b. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

Si riporta di seguito il confronto dell’art. 1 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1. (<i>Denominazione</i>) 1) È costituita una società per azioni denominata: “ Newlat Food S.p.A. ”.	Articolo 1. (<i>Denominazione</i>) 1) È costituita una società per azioni denominata “ New-Princes S.p.A. ”.

c. Recesso

La proposta di modifica della denominazione e la conseguente modifica dello Statuto sociale, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

d. Proposta di delibera

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*

delibera

- *di modificare la denominazione sociale in “NewPrinces S.p.A.”, riformulando l'articolo 1 dello Statuto sociale come segue: “1) È costituita una società per azioni denominata: “NewPrinces S.p.A.””;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”*

1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:

1.2 Introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Newlat Food S.p.A., per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale funzionali all'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introdotto dalla Legge n. 21/2024 (Legge Capitali).

a. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'Articolo 10 dello Statuto sociale in modo da:

- (i) prevedere la facoltà per la Società di consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali; e
- (ii) prevedere la possibilità che, nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società, la partecipazione del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza (teleconferenza e videoconferenza).

Vista la *ratio* comune delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte congiuntamente.

La Legge Capitali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024, contempla per le società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere l'intervento e il voto in assemblea mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato.

In particolare, l'art. 11, comma 1, della Legge Capitali inserisce un nuovo articolo nel TUF (art. 135-undecies.1), che consente alle predette società di prevedere nello statuto (cd. opt-in) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato.

Il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della novella normativa per agevolare la partecipazione degli azionisti mediante il conferimento di deleghe o di sub-deleghe a un unico rappresentante designato dalla Società, consentendo, in tal caso, che l'intervento e il voto del rappresentante designato, nonché la partecipazione degli amministratori e degli altri soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, possa avvenire, anche o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il Presidente dell'Assemblea, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

b. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

La proposta di modifica all'art. 10 dello Statuto sociale è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione della Società di:

- a. stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali;
- b. prevedere nell'avviso di convocazione che, qualora il Consiglio di Amministrazione opti per il ricorso "obbligatorio" al rappresentante designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante idonei mezzi di comunicazione a distanza, qualora ciò sia consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.

Si riporta di seguito il confronto dell'art. 10 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 10. <i>(Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)</i> 1) La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, <i>pro tempore</i> vigenti. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo. 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.	Articolo 10. <i>(Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)</i> 1) Fermo quanto di seguito previsto possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile. 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate. 3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea

3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 4) Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile. 5) Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente capoverso, lo stesso potrà prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione alla riunione assembleare) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza, qualora ciò sia consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. In tal caso deve essere assicurato: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; - che il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti.
--	---

c. Recesso

La proposta dell'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024, nonché la previsione secondo cui, in caso di ricorso "obbligatorio" al rappresentante designato, la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante idonei mezzi di comunicazione a distanza e le conseguenti modifiche

dello Statuto sociale, ove approvate dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

d. Proposta di delibera

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*

delibera

- *di approvare, nel loro complesso, le modifiche allo Statuto sociale come indicate nella colonna “Testo Proposto” (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi di: (i) introdurre la disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024; (ii) prevedere la possibilità che, nel caso in cui l'intervento e il voto avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società, la partecipazione del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati in Assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza (teleconferenza e videoconferenza); e, per l'effetto, (iii) la modifica dell'art. 10;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”*

2. Modifiche dello statuto e precisamente adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'assemblea in sede ordinaria.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Newlat Food S.p.A. per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale funzionali all'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. "monistico", con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'Assemblea in sede ordinaria.

a. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

La proposta relativa all'adozione del nuovo modello di *governance* è stata attentamente valutata dagli organi sociali della Società con un approfondito processo istruttorio, finalizzato ad analizzare i benefici e l'incremento dell'efficienza della gestione ed efficacia dei controlli per effetto della sostituzione del modello c.d. "tradizionale" con il sistema di *governance* c.d. "monistico". Tale analisi è stata condotta al fine di esaminare nel concreto i vantaggi che la Società avrebbe potuto conseguire dall'adozione del sistema c.d. "monistico".

Tanto premesso, le ragioni sottostanti la proposta di adozione del sistema di amministrazione e controllo "monistico" di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* c.c. e seguenti risiedono – da una parte – nella volontà di allineare il sistema di *governance* della Società alle *best practices* internazionali e – d'altra parte – nell'esigenza di razionalizzare la struttura di controllo interno della Società.

Quanto al primo profilo, infatti, i dati e le evidenze statistiche dimostrano che tale sistema rappresenta il modello più affermato nelle società quotate sui mercati azionari europei e del mondo. Quanto al secondo profilo, poi, le medesime evidenze supportano la conclusione che il sistema c.d. "monistico" è funzionale al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'operatività ed efficacia dei controlli interni, in quanto consente di sviluppare una proficua e tempestiva sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione.

Infatti, mentre il sistema c.d. "tradizionale" prevede due distinti organi (il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) che esercitano, rispettivamente, le funzioni di amministrazione e controllo, il sistema "monistico" si caratterizza per la convergenza delle predette funzioni nell'organo amministrativo, supportato nello svolgimento della funzione di controllo dal Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno.

A differenza dei membri del Collegio Sindacale (che non sono consiglieri e pertanto possono limitare i propri controlli alla legittimità dell'agire amministrativo), i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono tuttavia verificare il merito delle azioni

manageriali volte al perseguimento dell'interesse aziendale. Sotto il profilo temporale, peraltro, mentre il controllo esercitato dal Collegio Sindacale si sostanzia in un sindacato *ex post* sulle scelte gestorie, quello esercitato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione è sincronico rispetto all'assunzione delle decisioni da parte del *plenum* consiliare.

In sintesi, l'adozione del modello "monistico" presenta per la Società numerosi e importanti vantaggi, tra cui:

- (i) semplificazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa, nonché speditezza e concentrazione delle funzioni di governo societario;
- (ii) elevata trasparenza e flussi informativi completi e costanti;
- (iii) efficacia dei controlli tramite il superamento delle inefficienze e delle asimmetrie informative determinate dall'esistenza di un organo di controllo separato dall'organo di gestione;
- (iv) razionalizzazione delle strutture a vario titolo deputate a svolgere funzioni di controllo – tramite, ad esempio, la soppressione dell'attuale Comitato Controllo e Rischi, le cui funzioni saranno interamente svolte dal Comitato per il Controllo sulla Gestione – senza tuttavia rinunciare all'approfondita analisi istruttoria e di supporto decisionale che i Comitati endoconsiliari hanno dimostrato di saper svolgere, in linea con la Raccomandazione 32 del Codice di *Corporate Governance* cui la Società aderisce;
- (v) maggiore compenetrazione fra la funzione gestoria e quella di controllo, determinata dalla circostanza che gli amministratori investiti di deleghe e quelli deputati al controllo interno siedono all'interno del medesimo organo;
- (vi) importante ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, volto a favorire l'efficace funzionamento del Consiglio, l'incoraggiamento di un'efficace dialettica e l'apporto fattivo di tutti i Consiglieri al dibattito endoconsiliare;
- (vii) maggiore riconoscibilità in ambito internazionale, con conseguente maggiore attrattività per potenziali investitori internazionali.

Ai fini della valutazione del modello di *governance* più adeguato è stata altresì apprezzata l'esperienza di altri operatori quotati di primario *standing* nazionale e internazionale, *leader* dei rispettivi settori industriali.

Per i motivi suesposti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre agli Azionisti di modificare lo Statuto, ai fini dell'adozione del modello "monistico" di amministrazione e controllo, con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'Assemblea in sede ordinaria, introducendo un nuovo articolo 13 e modificando, di conseguenza, gli attuali articoli nei quali si rende necessario sostituire i riferimenti ai Sindaci e al Collegio Sindacale, che per effetto della nuovo modello di amministrazione e controllo cesseranno definitivamente.

Sempre al fine di garantire un'efficiente implementazione del modello "monistico" di

amministrazione e controllo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre agli Azionisti di modificare l'attuale articolo 12 (*i.e.*, il nuovo articolo 13) dello Statuto sociale al fine di allineare il numero di consiglieri della Società alle *best practices* dei principali operatori di mercato che adottano tale modello “monistico” di *governance*. In particolare, si propone di modificare il numero di consiglieri previsto statutariamente – attualmente individuato in un numero ricompreso fra 3 e 15 – in un numero che si attesta fra un minimo di 7 e un massimo di 15 membri.

b. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

Nel presente paragrafo sono esposte le modifiche allo Statuto sociale che avrà efficacia, qualora la proposta di cui alla presente Relazione risulti approvata, a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'Assemblea in sede ordinaria, riguardanti nello specifico: (i) l'adozione del c.d. “sistema monistico”; (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione; (iii) la composizione e il funzionamento del Comitato per il Controllo per la Gestione; e (iv) le modifiche di coordinamento.

Come precedentemente evidenziato, il sistema “monistico” di amministrazione e controllo si articola, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* c.c. e seguenti, in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di alcuni componenti che costituiscono al suo interno il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Viene di conseguenza meno il Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto prevede la nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria, di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa, compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 15.

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente: di essi (i) almeno un terzo (fermo restando l'eventuale maggior numero previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, c.c. (o, in alternativa, i più stringenti requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF); e (ii) almeno 3 (tre) – tra cui tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione – devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 148, commi 3 e 4, TUF; in aggiunta, di questi ultimi almeno 1 (uno) Amministratore che sia componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Resta fermo che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere idonea ad assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il modello “tradizionale”, dove l'equilibrio tra i generi dev'essere assicurato tanto con riferimento al Consiglio di Amministrazione quanto con riferimento al Collegio Sindacale, il modello “monistico” non prevede la necessità di assicurare tale equilibrio anche all'interno del Comitato per il Controllo sulla

Gestione.

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, secondo modalità coerenti con la normativa prevista per le società quotate. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa vigente in materia.

Il sistema elettorale definito nello Statuto è basato su un principio maggioritario, temperato attraverso la previsione di una quota di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione assegnata a liste di minoranza secondo i criteri fissati nello Statuto.

Il modello prevede un'unica votazione per il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati presentate in due sezioni separate, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione). Ciascuna lista dovrà indicare (i) nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai soggetti indicati nella seconda sezione e (ii) nella seconda sezione i potenziali candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che siano in possesso dei requisiti previsti.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti (a) dalla prima sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero totale degli Amministratori meno tre; e (b) dalla seconda sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Amministratori.

Dalla seconda sezione della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, secondo l'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista stessa, un Amministratore.

Nello Statuto sono inserite specifiche previsioni volte a disciplinare le ipotesi in cui sia presentata una sola lista o in cui non sia presentata alcuna lista. Sono, altresì, presenti talune previsioni volte a far sì che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso idonea ad assicurare: (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto, almeno 3 dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

All'interno dello Statuto è disciplinata l'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, purché la

maggioranza sia sempre costituita dagli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, un componente nell'ambito degli appartenenti alla medesima sezione della lista cui apparteneva l'amministratore cessato seguendo il medesimo ordine progressivo di volta in volta. Qualora non risulti possibile rispettare il meccanismo appena illustrato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Successivamente l'Assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, provvede a confermare l'Amministratore cooptato o a nominare altro Amministratore in sua sostituzione con delibera assunta con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare: (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto, almeno 3 dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto prevede che il Comitato per il Controllo sulla Gestione, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia composto da 3 (tre) amministratori individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa vigente il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha il compito di vigilare su: (i) l'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione (ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies*, comma 5, lett. b, c.c.); (ii) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. c-*bis*, TUF); (iii) l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate affinché queste assolvano correttamente ai propri obblighi informativi *price sensitive* verso il pubblico (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. d, TUF); (iv) il processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, nonché sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e, ancora, sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2010).

Sotto ulteriore profilo, il Comitato per il Controllo sulla Gestione: (i) comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi

verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione (ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF); (ii) può sporgere denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. se ha fondato sospetto che gli Amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate (ai sensi dell'art. 152, comma 1, TUF); e (iii) riferisce all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'art. 2364-bis, comma 2, c.c. sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati (ai sensi dell'art. 153, comma 1, TUF).

Ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta uno specifico compenso aggiuntivo stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

Adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto disciplina le adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi inclusi la convocazione, lo svolgimento, i *quorum* e la verbalizzazione delle riunioni.

Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Più in particolare, i suddetti componenti devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, co. 3, del TUF, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il venir meno, in capo ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di uno dei requisiti elencati nel precedente paragrafo, incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la decadenza dei medesimi dalla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che dev'essere dichiarata dall'Assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (ai sensi dell'art. 148, comma 4-*quater*, TUF).

Al venir meno di uno dei predetti requisiti, è statutariamente previsto che il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione decada altresì dalla carica di Amministratore, a eccezione del caso in cui, trattandosi di un componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti necessari per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore.

È, altresì, disposto che qualora un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessi per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la sua sostituzione

si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste in tema di sostituzione degli Amministratori precedentemente illustrate.

Qualora, infine, nel corso dell'esercizio sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano contemporaneamente cessati dalla carica di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, procede a nominare il sostituto in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti necessari per ricoprire la carica.

Presidenza del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il ruolo di Presidente del Comitato sul Controllo per la Gestione spetta all'Amministratore tratto dalla lista di minoranza o al soggetto nominato in sua sostituzione. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi componenti.

Si riporta di seguito il confronto dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ Articolo 1. <i>(Denominazione)</i> 1) È costituita una società per azioni denominata: “Newlat Food S.p.A.”. Articolo 2 <i>(Sede)</i> 1) La Società ha sede nel Comune di Reggio Emilia. 2) Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e trasferire la sede legale nei modi e nelle forme di legge. Articolo 3. <i>(Oggetto)</i> La Società ha per oggetto: – la produzione e il commercio di alimenti con particolare riguardo alle paste alimentari, ai prodotti da forno e ai prodotti dell'industria molitoria, compresi le bevande alcoliche e non, granaglie, semi, varietà vegetali, prodotti agricoli e prodotti dietetici;	STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ Articolo 1. <i>(Denominazione)</i> 1) È costituita una società per azioni denominata: “New-Princes S.p.A.”. Articolo 2. <i>(Sede)</i> 1) La Società ha sede nel Comune di Reggio Emilia. 2) Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e trasferire la sede legale nei modi e nelle forme di legge. Articolo 3. <i>(Oggetto)</i> La Società ha per oggetto: - la produzione e il commercio di alimenti con particolare riguardo alle paste alimentari, ai prodotti da forno e ai prodotti dell'industria molitoria, compresi le bevande alcoliche e non, granaglie, semi, varietà vegetali, prodotti agricoli e prodotti dietetici;

- la produzione e il commercio dei sottoprodotti della lavorazione del grano tenero; - la produzione e il commercio di farinaccio di grano duro, tritello di grano duro, farinetta di grano duro, granotto di grano duro, germe di grano duro e cubettato; - le coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi; - l'allevamento del bestiame e la gestione di aziende agricole; - l'esercizio dell'attività industriale per la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di tutti i prodotti lattiero-caseari; - l'acquisto del latte e delle materie prime per l'esercizio della suindicata attività; - il trattamento igienico ed il confezionamento del latte alimentare, secondo le migliori norme tecniche ed igieniche; - la promozione di iniziative per la diffusione del consumo del latte, dei derivati e degli alimentari in genere; - la produzione, il confezionamento, l'acquisto, l'importazione, la vendita, - l'esportazione, il magazzinaggio ed il commercio in genere sia per conto proprio che per conto terzi di generi alimentari, bevande e dietetici, nonché di quanto altro connesso; - la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività industriale nonché dei prodotti terzi; - l'esercizio di tutte le attività industriali complementari ed affini a quelle precedentemente indicate, nonché quelle necessarie per utilizzare, anche soltanto in parte, i prodotti, sottoprodotti e residui, relativi alla predetta attività; - la partecipazione ad attività di ricerca finalizzate all'industrializzazione di prodotti o per partecipare ad eventuali progetti anche istituzionali; - la produzione e la commercializzazione di prodotti speciali per l'alimentazione (nutraceutici) derivanti dall'industrializzazione dei progetti di ricerca; - la gestione di laboratori di analisi per la prestazione di servizi tecnico-analitici del settore alimentare con particolare riguardo agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare di cui al Codice ATECO 71.20.10. Potrà inoltre effettuare ogni tipo di analisi e ricerca applicata per il miglioramento dei prodotti alimentari. Tali servizi potranno essere svolti sia	- la produzione e il commercio dei sottoprodotti della lavorazione del grano tenero; - la produzione e il commercio di farinaccio di grano duro, tritello di grano duro, farinetta di grano duro, granotto di grano duro, germe di grano duro e cubettato; - le coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi; - l'allevamento del bestiame e la gestione di aziende agricole; - l'esercizio dell'attività industriale per la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di tutti i prodotti lattiero-caseari; - l'acquisto del latte e delle materie prime per l'esercizio della suindicata attività; - il trattamento igienico ed il confezionamento del latte alimentare, secondo le migliori norme tecniche ed igieniche; - la promozione di iniziative per la diffusione del consumo del latte, dei derivati e degli alimentari in genere; - la produzione, il confezionamento, l'acquisto, l'importazione, la vendita, - l'esportazione, il magazzinaggio ed il commercio in genere sia per conto proprio che per conto terzi di generi alimentari, bevande e dietetici, nonché di quanto altro connesso; - la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività industriale nonché dei prodotti terzi; - l'esercizio di tutte le attività industriali complementari ed affini a quelle precedentemente indicate, nonché quelle necessarie per utilizzare, anche soltanto in parte, i prodotti, sottoprodotti e residui, relativi alla predetta attività; - la partecipazione ad attività di ricerca finalizzate all'industrializzazione di prodotti o per partecipare ad eventuali progetti anche istituzionali; - la produzione e la commercializzazione di prodotti speciali per l'alimentazione (nutraceutici) derivanti dall'industrializzazione dei progetti di ricerca; - la gestione di laboratori di analisi per la prestazione di servizi tecnico-analitici del settore alimentare con particolare riguardo agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare di cui al Codice ATECO 71.20.10. Potrà inoltre effettuare ogni tipo di analisi e ricerca applicata per il miglioramento dei prodotti alimentari. Tali servizi potranno essere svolti sia
---	---

a proprio favore o verso società del Gruppo sia a favore di terzi; – la produzione e il commercio di alimenti per l'infanzia, specialità dietetiche e farmaceutiche: latti, biscotti, liofilizzati, omogeneizzati a base di frutta e carni, nettari di frutta, creme di cereali e pappe latte, bevande (camomille, tè deteinati, multierbe), pastine e derivati del latte omogeneizzati; qualsiasi altro prodotto alimentare per l'infanzia; nonché il commercio, la distribuzione e la vendita dei suddetti beni, e la produzione e il commercio di contenitori, in genere, per la conservazione e la distribuzione dei prodotti sopra indicati; – la distribuzione, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna di alimenti per conto proprio e per conto in particolare di Società del Gruppo; – il conseguimento, l'acquisto, la cessione e l'utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazione riferentisi ai prodotti alimentari; – la progettazione, costruzione, installazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, impianti elettrici, meccanici e tecnologici in favore delle Società controllate, controllanti, o loro rispettive controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; – l'assunzione di partecipazioni in imprese finanziarie, industriali e commerciali aventi oggetto analogo o connesso al proprio od anche non aventi oggetto analogo o connesso quando tale attività sia non prevalente e comunque rientri nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile; – l'effettuazione di servizi di tesoreria e rapporti di conto corrente con le Società del Gruppo; – il compimento di ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compravendita di immobili. La società potrà inoltre compiere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, creditizie, immobiliari e mobiliari, necessarie e/o connesse al conseguimento degli scopi suindicati, ivi compresi l'assunzione e la concessione di finanziamenti, la concessione di garanzie reali o personali anche nei confronti di società del gruppo di appartenenza, l'acquisto e/o la cessione di crediti, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del	essere svolti sia a proprio favore o verso società del Gruppo sia a favore di terzi; - la produzione e il commercio di alimenti per l'infanzia, specialità dietetiche e farmaceutiche: latti, biscotti, liofilizzati, omogeneizzati a base di frutta e carni, nettari di frutta, creme di cereali e pappe latte, bevande (camomille, tè deteinati, multierbe), pastine e derivati del latte omogeneizzati; qualsiasi altro prodotto alimentare per l'infanzia; nonché il commercio, la distribuzione e la vendita dei suddetti beni, e la produzione e il commercio di contenitori, in genere, per la conservazione e la distribuzione dei prodotti sopra indicati; - la distribuzione, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna di alimenti per conto proprio e per conto in particolare di Società del Gruppo; - il conseguimento, l'acquisto, la cessione e l'utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazione riferentisi ai prodotti alimentari; - la progettazione, costruzione, installazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, impianti elettrici, meccanici e tecnologici in favore delle Società controllate, controllanti, o loro rispettive controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; - l'assunzione di partecipazioni in imprese finanziarie, industriali e commerciali aventi oggetto analogo o connesso al proprio od anche non aventi oggetto analogo o connesso quando tale attività sia non prevalente e comunque rientri nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile; - l'effettuazione di servizi di tesoreria e rapporti di conto corrente con le Società del Gruppo; - il compimento di ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compravendita di immobili. La società potrà inoltre compiere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, creditizie, immobiliari e mobiliari, necessarie e/o connesse al conseguimento degli scopi suindicati, ivi compresi l'assunzione e la concessione di finanziamenti, la concessione di garanzie reali o personali anche nei confronti di società del gruppo di appartenenza, l'acquisto e/o la cessione di crediti, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del
---	---

pubblico. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Articolo 4.

(Durata)

1) La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, una o più volte, con le modalità previste dalla legge, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 5.

(Domicilio)

1) Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 6.

(Capitale e azioni)

Il capitale sociale è di Euro 43.935.050,00 (quarantatremilioninovecentotrentacinquemilacinquanta /00), interamente versato, ed è diviso in numero 43.935.050 (quarantatremilioninovecentotrentacinquemilacinquanta) azioni, prive di valore nominale, aventi tutte pari diritti, sia amministrativi che patrimoniali, stabiliti dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto dai successivi commi 9) e seguenti in materia di voto maggiorato.

L'assemblea straordinaria della Società in data 8 luglio 2019 ha deliberato di avviare un'operazione di aumento a pagamento del capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c., per massimi Euro 200.000.000 (duecentomilioni) - comprensivi di sovrapprezzo -, mediante emissione di n. 23.000.000 (ventitremilioni) di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, riservate in sottoscrizione al servizio del collocamento privato delle azioni ordinarie rivolto agli "investitori qualificati" italiani, come definiti dall'art. 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ad altri investitori qualificati/istituzionali esteri esclusi, fra gli altri, gli Stati Uniti d'America (l'"Offerta"), e a favore del management della Società e del gruppo di appartenenza (inclusa la capogruppo) stabilendo che:

-- il consiglio di amministrazione, nelle forme di legge, proceda alla determinazione di una ulteriore quota di azioni, il cui ammontare, se del

pubblico. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Articolo 4.

(Durata)

1) La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, una o più volte, con le modalità previste dalla legge, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 5.

(Domicilio)

1) Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 6.

(Capitale e azioni)

1) Il capitale sociale è di Euro 43.935.050,00 (quarantatremilioninovecentotrentacinquemilacinquanta /00), interamente versato, ed è diviso in numero 43.935.050 (quarantatremilioninovecentotrentacinquemilacinquanta) azioni, prive di valore nominale, aventi tutte pari diritti, sia amministrativi che patrimoniali, stabiliti dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto dai successivi commi 9) e seguenti in materia di voto maggiorato.

42) Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale prevista per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

23) L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (anni) dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

caso, verrà definito in una fase successiva, a servizio della concessione a favore dei Joint Global Coordinators (i.e. Equita SIM, HSBC e Société Générale) di un'opzione di sottoscrizione di azioni della Società al prezzo di offerta (c.d. greenshoe), secondo le usuali prassi di mercato (la "Greenshoe");

-- il consiglio di amministrazione, sempre nelle forme di legge, proceda alla determinazione - in linea con la prassi per operazioni di initial public offering e con le forme richieste dalla disciplina vigente - di un prezzo massimo di sottoscrizione e di un prezzo minimo non vincolanti prima dell'avvio dell'Offerta e, all'esito della stessa, del prezzo definitivo di emissione delle azioni (nell'ambito del c.d. range di prezzo o "forchetta"), fermo restando che il prezzo definitivo di sottoscrizione dovrà essere individuato tenendo conto, tra l'altro, (a) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (b) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, (c) delle condizioni del mercato domestico e internazionale, (d) delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (e) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori professionali italiani ed istituzionali esteri e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione.

In ogni caso, il prezzo di emissione non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto della Società suddiviso per ciascuna azione esistente al 31 dicembre 2018;

-- detto aumento di capitale dovrà essere attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2020 e comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento dell'Offerta o, ove prevista ed eventualmente servita con azioni rivenienti dall'aumento di capitale, entro la data ultima per l'esercizio della Greenshoe e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte"

1) Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale prevista per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

2) L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato

~~34~~4) La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, anche regolamentare, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del cod. civ., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

~~45~~5) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ., stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

~~56~~6) In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

~~67~~7) Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, co. 4 cod. civ.

~~78~~8) Con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti cod. civ.

e per il periodo massimo di 5 (anni) dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. 3) La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, anche regolamentare, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del cod. civ., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. 4) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ., stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto. 5) In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura. 6) Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o	89) Tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria. 910) In deroga a quanto previsto dal comma 9) che precede, ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno trentasei mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno trentasei mesi, nell'elenco appositamente istituito (l'«Elenco»), tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati. 4011) Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggioranza del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a trentasei mesi. 4412) La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco.
---	--

da una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, co. 4 cod. civ.

7) Con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti cod. civ.

8) Tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria.

9) In deroga a quanto previsto dal comma 8) che precede, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno trentasei mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno trentasei mesi, nell'elenco appositamente istituito (l'“**Elenco**”), tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati.

10) Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a trentasei mesi.

~~42~~13) La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date relativa all'assemblea dei soci di volta in volta convocata, a condizione che i presupposti per l'attribuzione del voto maggiorato indicati al precedente comma ~~9~~10) si siano verificati prima della record date medesima.

~~43~~14) Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

~~44~~15) La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto (anche in assenza di vicende traslative), ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto (3% ovvero 5% qualora la Società si qualifichi come “PMI” ai sensi del TUF).

~~45~~16) Il diritto di voto maggiorato:

- a) è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del voto maggiorato;
- b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

11) La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco. 12) La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. <i>record date</i> relativa all'assemblea dei soci di volta in volta convocata, a condizione che i presupposti per l'attribuzione del voto maggiorato indicati al precedente comma 9) si siano verificati prima della <i>record date</i> medesima. 13) Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate. 14) La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto (anche in assenza di vicende traslative), ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto (3% ovvero 5% qualora la Società si qualifichi come "PMI" ai sensi del TUF). 15) Il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del voto maggiorato; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;	d) si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti; e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. 46)17) Nelle ipotesi di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma 165), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. 47)18) La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. 48)19) Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. 49)20) Anche in deroga alla periodicità trimestrale o alla diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore, anche regolamentare, e applicabile ai sensi del precedente comma 123), ove un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a tale iscrizione ai sensi del precedente comma 198), l'iscrizione all'Elenco da parte della Società dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'azionista e produrrà immediatamente effetto. 20)21) Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente Articolo si applicheranno
---	---

c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; d) si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti; e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. 16) Nelle ipotesi di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma 15), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco. 17) La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. 18) Ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. 19) Anche in deroga alla periodicità trimestrale o alla diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore, anche regolamentare, e applicabile ai sensi del precedente comma 12), ove un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a tale iscrizione ai sensi del precedente comma 18), l'iscrizione all'Elenco da parte della Società	fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea. 24)22) Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
--	---

dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'azionista e produrrà immediatamente effetto.

20) Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente Articolo si applicheranno fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

21) Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7.

(Diritto di recesso)

1) Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Articolo 8.

(Obbligazioni)

1) La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni o con *warrants*, nei limiti e con le modalità di legge.

ASSEMBLEA

Articolo 9.

(Convocazione)

1) L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

2) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

3) Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni e, in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione nelle modalità di cui al successivo comma 4) del presente Articolo 9. L'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.

4) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e – ove occorra – dal codice civile.

Articolo 7.

(Diritto di recesso)

1) Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Articolo 8.

(Obbligazioni)

1) La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni o con *warrants*, nei limiti e con le modalità di legge.

ASSEMBLEA

Articolo 9.

(Convocazione)

1) L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

2) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

3) Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni e, in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione nelle modalità di cui al successivo comma 4) del presente Articolo 9. L'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.

4) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e – ove occorra – dal codice civile.

5) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Articolo 10.

(Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)

1) La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.

2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

5) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (**centoventi**) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ., entro il maggior termine di 180 (**centottanta**) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Articolo 10.

(Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)

1) Fermo quanto di seguito previsto possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

4) Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

5) Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente capoverso, lo stesso potrà prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione alla riunione assembleare) avvenga anche

Articolo 11. <i>(Svolgimento dell'Assemblea)</i> 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 2) L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea è espressamente investita del potere di revocare gli amministratori della Società, anche in assenza di giusta causa, qualora sia venuto meno, per qualsivoglia ragione, il rapporto fiduciario tra questi e la Società. 3) Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 4) Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo Statuto e, se presente, dall'apposito regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società. 5) L'Assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi: (a) sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente; (b) il Presidente dell'Assemblea	o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza, qualora ciò sia consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti. In tal caso deve essere assicurato: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; - che il Segretario possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti Articolo 11. <i>(Svolgimento dell'Assemblea)</i> 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 2) L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea è espressamente investita del potere di revocare gli amministratori della Società, anche in assenza di giusta causa, qualora sia venuto meno, per qualsivoglia ragione, il rapporto fiduciario tra questi e la Società. 3) Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 4) Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo Statuto e, se presente, dall'apposito regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società. 5) L'Assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi: (a) sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente; (b) il Presidente dell'Assemblea
--	---

deve poter garantire la corretta costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione; (c) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (d) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2371 cod. civ.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12.

(Consiglio di Amministrazione)

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici).

2) L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica. Resta ferma la facoltà riconosciuta all'Assemblea dal precedente Articolo 11, punto 2).

3) Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

4) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 13).

5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della

deve poter garantire la corretta costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione; (c) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (d) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2371 cod. civ.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12.

(Sistema di Amministrazione e Controllo)

1) La società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico", ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e ss. del codice civile, articolato in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di 3 (tre) membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

6) Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti di indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. In ogni caso gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 13.

(Presentazione delle liste)

- 1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.
- 2) Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una partecipazione almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
- 3) Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.
- 4) Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 5) Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).
- 6) Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi

Articolo 13.

(Organo amministrativo)

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.
- 2) Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente: di essi (i) almeno un terzo (fermo restando l'eventuale maggior numero previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile (o, in alternativa, i più stringenti requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, co. 3, TUF); e (ii) almeno 3 (tre) - tra cui tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione - devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 148, commi 3 e 4, TUF; in aggiunta, di questi ultimi almeno 1 (uno) Amministratore che sia componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 22, il venir meno dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per ricoprire la carica di Amministratore determina la decadenza dell'Amministratore; tuttavia, il venir meno di un requisito di indipendenza sopra indicato in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente e il presente Statuto devono possedere tale requisito.

inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. 7) Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 8) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi; c) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica; d) una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 7) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	3) La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere idonea ad assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 4) Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. 4)5) Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati – devono: 2)(a) essere divise in due sezioni entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e devono indicare (i) nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai soggetti indicati nella seconda sezione e (ii) nella seconda sezione i potenziali candidati quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui al successivo articolo 22, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto; (b) essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base a criteri di volta in volta previsti dalla stessa. 6) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. 7) Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti (a) dalla prima sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero totale degli Amministratori da
--	--

8) Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.	eleggere meno tre; e (b) dalla seconda sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Amministratori. Dalla seconda sezione della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), è tratto, secondo l'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista stessa, un Amministratore. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. 8) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 9) Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. 10) Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. 11) Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione. 12) Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità
---	---

Articolo 14. <i>(Elezione del Consiglio di Amministrazione)</i> 1) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. 2) Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:	previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. 13) Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. 14) L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. 15) Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, un componente nell'ambito degli appartenenti alla medesima sezione della lista cui apparteneva l'amministratore cessato seguendo il medesimo ordine progressivo di volta in volta purché siano rispettati in tal modo i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Qualora non risulti possibile rispettare il meccanismo appena illustrato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Successivamente l'assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, provvede a confermare l'amministratore cooptato o a nominare altro amministratore in sua sostituzione con delibera assunta con le maggioranze di legge senza voto di lista- Articolo 14. <i>(Poteri del Consiglio di Amministrazione)</i> 1) Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea. 2) Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:
---	---

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza (“Lista di Minoranza”) viene tratto un amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. 3) In caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge, con riguardo esclusivamente con le liste in parità, risultando prevalente la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 4) Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia dei requisiti di indipendenza, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente applicabile agli amministratori indipendenti eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente applicabile agli amministratori indipendenti non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente applicabile agli amministratori indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. 5) Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi stabilite al precedente Articolo 13, comma 6), ove applicabili, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all’altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il	- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; - il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio nazionale; - l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l’indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati - e i dirigenti hanno la rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
---	--

rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista. 6) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 7) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti <i>ex art. 147-ter TUF</i> pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi, ove applicabile. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora anche applicando tale criterio di sostituzione non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso. 8) Qualora il numero di candidati inseriti nella Lista di Maggioranza e nella Lista di Minoranza sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista. Articolo 15. (Cessazione dalla carica)	Articolo 15. (Cariche sociali e deleghe di poteri)
--	--

- 1) Il venir meno dei requisiti di legge o regolamentari richiesti per la carica in capo ad un amministratore ne comporta la decadenza dalla carica, con la precisazione che il venir meno del requisito di indipendenza - fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione ai sensi del precedente Articolo 12, comma 6) - comporterà la decadenza dalla relativa carica.
- 2) In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ. scegliendo - ove possibile - tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti *ex art. 147-ter TUF* stabilito dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina regolamentare *pro tempore* vigente, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Articolo 16.

(Poteri dell'organo amministrativo)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge e in virtù dello Statuto.
- 2) Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative:
 - a) alla fusione e alla scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* cod. civ., anche quale richiamato dall'articolo 2506-*ter* cod. civ.;
 - b) all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) all'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - f) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - g) alle delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni (anche convertibili) nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 3) L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 2) Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.
- 3) Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Articolo 16.

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione o su richiesta di un membro di tale Comitato.
- 3) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 4) Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono

meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia. Articolo 17. <i>(Adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione)</i> 1) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società. 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. 3) La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.	presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. 5) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Articolo 17. <i>(Obblighi informativi)</i> 1) Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per il Controllo sulla Gestione con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.
--	--

- 4) L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 18.

(Remunerazione)

- 1) I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 19.

(Organi delegati, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche dagli organi delegati, sul generale

Articolo 18.

(Rappresentanza legale)

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, **disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.**

Articolo 19.

(Direzione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più **Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.**

andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare, gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità trimestrale.

3) Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.

4) Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio - ma non vincolante - del Collegio Sindacale e ne dispone, occorrendo, anche la revoca.

5) Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.

6) Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare Direttori Generali e procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, attribuendone i relativi poteri.

Articolo 20.

(Rappresentanza legale)

1) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano sia al Presidente, in caso di assenza o impedimento a chi ricopre, congiuntamente o disgiuntamente, l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 20.

(Comitato esecutivo)

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la

2) I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

SINDACI

Articolo 21.

(Composizione del Collegio Sindacale e presentazione delle liste)

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 2) I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 4) Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.
- 5) Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 6) La presentazione delle liste è regolata dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.
- 7) Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la partecipazione al capitale sociale prevista al precedente Articolo 13 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.
- 8) Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato

presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Articolo 21.

(Medaglie di presenza)

- 1) Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 9) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. 10) Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità. 11) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere. 12) Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. 13) Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente, ove ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. 14) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, con questi ultimi;	
--	--

- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

15) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Articolo 22.

(Elezione del Collegio Sindacale)

- 1) L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22.

(Comitato per il controllo sulla gestione)

- 1) Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Ai fini dell'art. 1, co. 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa. 2) Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. 3) Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste dalla legge e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. 4) Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.	2) Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza, ai sensi del precedente articolo 13, o al soggetto nominato in sua mancanza e/o sostituzione sempre ai sensi dell'articolo 13. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri. 3) Il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la loro decadenza dalla carica, che dev'essere dichiarata dall'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione determina, altresì, la sua decadenza come Amministratore, a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e tale Amministratore accetti la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione al più tardi entro la riunione del Consiglio di Amministrazione che lo nomini a tale carica. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore. Se un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessa per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste dal precedente articolo 13. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano cessati dalla carica di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e dal presente Statuto, procederà a nominare il sostituto secondo quanto previsto dal presente articolo, in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. 4) Compete all'assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, uno specifico
---	---

Articolo 23.

(Cessazione)

- 1) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, ove applicabile. Nel caso in cui il primo subentro non consenta di rispettare la disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.
- 2) In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, ove applicabile. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

compenso aggiuntivo per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

5) Le decisioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

6) Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono convocate dal Presidente, anche ai sensi dell'art. 151-ter, co. 2, TUF.

7) Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

8) Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione è redatto apposito processo verbale, conservato agli atti della società

Articolo 23.

(Revisione Legale dei Conti)

- 1) La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'assemblea su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

3) Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.

4) In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente comma e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del cod. civ. e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

Articolo 24.

(Riunioni del Collegio Sindacale)

1) Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

2) La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore.

3) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

REVISIONE LEGALE

Articolo 25.

(Revisione Legale dei Conti)

1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

2) L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

3) L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo per l'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento per lo stesso.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI – PARTI CORRELATE

Articolo 26.

(Bilancio e utili)

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI – PARTI CORRELATE

Articolo 24.

(Bilancio e utili)

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25.

(Acconti sui dividendi)

1) Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può distribuire acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.

2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 26.

(Parti Correlate)

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2) Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Articolo 27. <i>(Acconti sui dividendi)</i>	1) Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate. 2) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 3) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 4) Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27. <i>(Scioglimento e liquidazione)</i>
--	--

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può distribuire acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 28.

(Parti Correlate)

- 1) Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 2) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 3) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea

- 1) In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 28.

(Disposizioni generali)

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 2) Nel caso in cui le azioni della Società non siano quotate in mercati regolamentati, troveranno applicazione le regole di funzionamento del codice civile derivate dalla normativa primaria e regolamentare espressamente dettata e applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. 4) Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 29. <i>(Scioglimento e liquidazione)</i> 1) In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. Articolo 30. <i>(Disposizioni generali)</i> 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti. 2) Nel caso in cui le azioni della Società non siano quotate in mercati regolamentati, troveranno applicazione le regole di funzionamento del codice civile derivate dalla normativa primaria e regolamentare espressamente dettata e applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.	
--	--

c. Recesso

La proposta di adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e la conseguente modifica dello Statuto sociale, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

d. Efficacia

Si propone che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'Assemblea in sede ordinaria.

e. Proposta di delibera

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*

delibera

- *di approvare, nel loro complesso, le modifiche allo Statuto sociale come indicate nella colonna “Testo Proposto” (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi di adottare il sistema cd. “monistico” di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti, composto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, dei quali 3 (tre) facenti altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, per l’effetto, di approvare, l’inserimento nello Statuto sociale di un nuovo articolo 13 (e la conseguente rinumerazione e modifica di tutti i successivi);*
- *di stabilire che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall’Assemblea in sede ordinaria;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all’adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese”.*

PARTE ORDINARIA

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte ordinaria, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale della Società relativa all'esercizio 2024, contenente il progetto di bilancio di esercizio di Newlat Food S.p.A., il bilancio consolidato e la Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi della Direttiva n. 2022/2464, la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché l'attestazione ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale.

Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti" e depositati presso la sede della medesima.

Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.185.855, mentre il progetto di bilancio consolidato, chiuso al 31 dicembre 2024, evidenzia un risultato netto complessivo pari ad un utile di Euro 2.185.855 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- *esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2024, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi della Direttiva n. 2022/2464;*

delibera

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Newlat Food S.p.A. che chiude con un utile di Euro 2.185.855."*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2024 della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di Euro 2.185.855, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, testé approvato, che evidenzia un utile di Euro 2.185.855;*

delibera

- *di destinare l’utile netto di esercizio pari ad Euro 2.185.855 così come di seguito riportato:*
 - *5% a riserva legale;*
 - *95% a riserva straordinaria.”*

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, come modificato dal D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 (il “Decreto”), siete chiamati a deliberare sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni (RE), conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF include:

- (i) una Sezione I che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2025, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- (ii) una Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.

A seguito delle modifiche intervenute con il citato Decreto, l'art. 123-ter del TUF, richiede ai Soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I) e un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corrisposti ai predetti soggetti (Sezione II).

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Newlat Food S.p.A., comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui siete chiamati ad esprimervi, è a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione “Corporate Governance – Assemblea Azionisti” e depositata presso la sede della medesima.

3.1 Voto vincolante sulla Sez. I.

Con riguardo alla Sezione I, relazione sulla politica in materia di remunerazione, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF ad esprimere il proprio voto vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 17 marzo 2025 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – Vi propone la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *preso atto della Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF ad esprimere il proprio voto vincolante sulla Sezione I della suddetta relazione;*

delibera

- *di approvare la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica sulla remunerazione della Società relativa all'esercizio 2025 e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica.”*

3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.

Con riguardo alla Sezione II, relazione sui compensi corrisposti, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF a deliberare in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 17 marzo 2025 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – Vi propone la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *preso atto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *considerato che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF ad esprimere il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della suddetta relazione;*

delibera

- *in senso favorevole in merito al contenuto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.”*

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del compenso:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5 Determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea il 28 aprile 2022, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a (i) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, (iii) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, (iv) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) fissare i compensi da riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo.

Di seguito vengono riportati integralmente i disposti degli artt. 12, 13 e 14 dell'attuale Statuto Sociale.

L'art. 12 prevede che:

- "1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici).*
- 2) L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica. Resta ferma la facoltà riconosciuta all'Assemblea dal precedente Articolo 11, punto 2).*
- 3) Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.*
- 4) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 13.*
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa, anche*

regolamentare, pro tempore vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

- 6) *Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti di indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. In ogni caso gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.”*

L'art. 13 prevede che:

- “1) *La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.*
- 2) *Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una partecipazione almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.*
- 3) *Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.*
- 4) *Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
- 5) *Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).*
- 6) *Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.*
- 7) *Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*
- 8) *Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:*

- g) *le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;*
 - h) *una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;*
 - i) *il curriculum vitae dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;*
 - j) *una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;*
 - k) *la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;*
 - l) *ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 9) *In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.*
- 10) *Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.”*

L'art. 14 prevede che:

- “1) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 2) Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:
- c) *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;*
 - d) *dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”) viene tratto un amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.*

- 3) *In caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge, con riguardo esclusivamente con le liste in parità, risultando prevalente la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*
- 4) *Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia dei requisiti di indipendenza, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.*
- 5) *Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi stabilite al precedente Articolo 13 comma 0, ove applicabili, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.*
- 6) *Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.*
- 7) *Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto, dalla legge e dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi, ove applicabile. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora anche applicando tale criterio di sostituzione non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso.*

- 8) *Qualora il numero di candidati inseriti nella Lista di Maggioranza e nella Lista di Minoranza sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista."*

Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati e, in forza di quanto previsto dallo Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale nell'assemblea ordinaria.

Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata newlat@pec.it entro il 3 aprile 2025. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).

Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato di Borsa Italiana S.p.A.) indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Unitamente alla presentazione delle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare la seguente documentazione sottoscritta e datata:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta, oltre ad una/più certificazione/i, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione della lista;
- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di

rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- d) una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste saranno pubblicate in data 7 aprile 2025 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e tramite il sito internet www.newlat.it.

Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, previo parere del Comitato Nomine, tenuto conto degli esiti della autovalutazione, ha formulato un orientamento circa la composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto che:

- tenuto conto delle attuali dimensioni e attività della Società, siano appropriati: i) un numero compreso tra 7 e 9 Amministratori, considerandolo idoneo ad assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dal business della Società e del Gruppo e ii) l'attuale composizione dei Comitati endoconsiliari, tutti composti da figure dotate di elevata esperienza professionale che consentono uno svolgimento efficace dei compiti che ciascun Comitato è chiamato a svolgere;
- la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione sia stabilita in tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027;
- oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale in merito all'equilibrio tra i generi, sia opportuno che sia assicurata una composizione variegata del Consiglio per competenze, caratteristiche professionali ed età, al fine di apportare un concreto supporto al perseguimento degli obiettivi strategici della Società e dei compiti del Consiglio medesimo;
- gli Amministratori, fermo restando quanto previsto da più stringenti previsioni normative e/o regolamentari, al fine di garantire un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, non debbano ricoprire oltre a 3 (tre) incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni,

così come stabilito nella Politica sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Procedure e Documenti". Ai fini del computo degli incarichi non si dovrà tener conto di quelli eventualmente ricoperti dagli amministratori di Newlat Food in società controllate da Newlat Food stessa;

- in ossequio alla politica in materia di remunerazione adottata dalla Società, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.newlat.it nella Sezione "Corporate Governance – Assemblea Azionisti", e sottoposta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto un compenso congruo a remunerare il ruolo di Consigliere di Amministrazione in linea con la *policy* del Gruppo.

In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di numero dei componenti dell'organo amministrativo, durata in carica dei medesimi e determinazione dei relativi compensi.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di riservarsi di fissare successivamente, in un *range* compreso tra 7 e 9, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di voler sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di determinare in ____ [numero compreso tra 7 e 9]* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire un compenso di Euro 180.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 48.000,00 annui lordi in favore degli Amministratori Delegati ed un compenso di Euro 24.000,00 annui lordi in favore degli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista Newlat Group S.A.;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di determinare in ____ [numero compreso tra 7 e 9]* il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

- *di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;*
- *di attribuire un compenso di Euro 180.000,00 (centottantamila/00) annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso di Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) annui lordi agli Amministratori Delegati e un compenso di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) annui lordi agli altri componenti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

* numero che verrà stabilito dall'Assemblea sulla base delle liste presentate, tenendo presente che lo Statuto Sociale prevede un numero minimo di 3 e un numero massimo di 15 componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazioni dei relativi emolumenti:

5.1 Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;

5.2 Determinazione degli emolumenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2022, in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato.

L'Assemblea in particolare è chiamata a (i) nominare i Sindaci mediante voto di lista e (ii) fissare i relativi compensi.

Di seguito vengono riportati integralmente i disposti degli artt. 21 e 22 dell'attuale Statuto Sociale.

L'art. 21 prevede che:

- "1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.*
- 2) I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.*
- 3) I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.*
- 4) Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.*
- 5) Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.*
- 6) La presentazione delle liste è regolata dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.*

- 7) *Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la partecipazione al capitale sociale prevista al precedente Articolo 13 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.*
- 8) *Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 9) *Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.*
- 10) *Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
- 11) *Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.*
- 12) *Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.*
- 13) *Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente, ove ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.*
- 14) *Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:*
 - g) *le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;*
 - h) *una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;*
 - i) *il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;*

- j) *una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;*
 - k) *la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;*
 - l) *da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.*
- 15) *In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società."*

L'art. 22 prevede che:

- "1) L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- c) *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;*
 - d) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.*
- 2) *Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.*
- 3) *Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste dalla legge e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 4) *Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle*

disposizioni di legge. In tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati."

Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati e, in forza di quanto previsto dallo Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata newlat@pec.it entro il 3 aprile 2025 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, ex art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, possono essere presentate liste entro il 6 aprile 2025. In tal caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente.

Unitamente alla presentazione delle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare la seguente documentazione sottoscritta e datata:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta, oltre ad una/più certificazione/i, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione della lista;

- b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste saranno pubblicate in data 7 aprile 2025 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e tramite il sito internet www.newlat.it.

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di compensi del Collegio Sindacale.

L'Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare un emolumento di Euro 12.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Collegio Sindacale ed un emolumento di Euro 8.000,00 annui lordi in favore di ciascun Sindaco Effettivo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta dell'azionista Newlat Group S.A.;*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di attribuire un compenso di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 8.000,00 (ottomila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo”.*

Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non partecipare alla votazione.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

mediante la presente relazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ("RE") e del relativo allegato 3A, schema 4, il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. sottopone alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da effettuare ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del RE, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024.

A tal proposito, si ricorda che tale Assemblea ha autorizzato (i) per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell'Assemblea stessa, l'acquisto di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente e (ii) senza limiti temporali, la disposizione di azioni proprie così acquistate.

A seguito degli acquisti effettuati in esecuzione della suddetta delibera assembleare, nonché delle precedenti, da ultimo in data 28 febbraio 2025, Newlat Food S.p.A. detiene – alla data odierna – numero 238.239 azioni proprie, pari al 0,64% del capitale sociale ed al 0,46% in termini di diritto di voto. Le società controllate possiedono, alla data di approvazione della presente delibera, n. 771.204 azioni proprie.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di 18 mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024 e tenuto conto del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale autorizzazione, si propone agli Azionisti di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per un periodo di ulteriori 18 mesi, nonché di conferire una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente.

a. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Tale richiesta è finalizzata a dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie di cui può disporre, utilizzare, alienare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte e senza limiti temporali, nell'ambito di operazioni straordinarie quali, tra le altre, operazioni di permuta,

conferimento, scambio, di operazioni societarie e/o finanziarie di natura straordinaria sul capitale ovvero ancora di operazioni di finanziamento e operazioni di natura straordinaria quali, tra le altre, fusioni o simili, cessioni e progetti di acquisizione e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della Società, nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento e, quindi, anche per porre in essere attività di *trading*.

b. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 43.935.050,00, suddiviso in numero 43.935.050 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie della Società, anche in più *tranche*, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Newlat Food di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o di altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, fermo restando che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni Newlat Food oggetto dell'acquisto e nella proprietà della Società non supererà comunque il limite massimo stabilito dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

c. Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2357 c.c.

Alla data odierna – a seguito degli acquisti effettuati da ultimo in data 28 febbraio 2025 – la Società detiene numero 283.239 azioni proprie, pari al 0,64% del capitale sociale ed al 0,46% in termini di diritto di voto. Le società controllate possiedono, alla data di approvazione della presente delibera, n. 771.204 azioni proprie.

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., il valore nominale del numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, eccederà la quinta parte del numero complessivo delle azioni emesse.

A tal riguardo, alle Società controllate saranno impartite specifiche istruzioni affinché segnalino con tempestività, ai sensi dell'articolo 2359-bis, c.c., l'eventuale acquisizione di azioni

proprie. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del compimento di ogni acquisto autorizzato, dovrà verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357, commi 1 e 3, c.c.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

d. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, c.c., pari a 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria.

e. Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati

Gli acquisti delle azioni oggetto della presente relazione dovranno essere realizzati ad un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato.

In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

f. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

L'acquisto di azioni proprie dovrà avvenire sul mercato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti del codice civile, dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis, co. 1, lett. b e c) del RE e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

Le azioni che verranno acquisite in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare, pertanto, oggetto di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

g. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è al momento strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

h. Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti

Si ricorda, in via generale, che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. *whitewash*).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del TUF.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

* * *

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.:

- *preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituire un portafoglio titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;*

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 44-bis e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e successive modificazioni;
- preso atto che Newlat Food S.p.A. detiene alla data odierna numero 283.239 azioni proprie;
- preso atto che le società controllate possiedono, alla data di approvazione della presente delibera, n. 771.204 azioni proprie;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relativa destinazione del risultato d'esercizio;

delibera

- di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, e, comunque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall'autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria; l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sul mercato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti del codice civile, dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti, infine, dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter, c.c., il compimento di atti di disposizione delle azioni, che, in tale contesto, potranno essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, in relazione alle finalità che saranno perseguite, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari

specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto”.

* * *

Reggio Emilia, 18 marzo 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente